

COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

Prot. n. 0012458/2019

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 in data 18/12/2018.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso :

- contenimento delle spese correnti
- recupero dell'evasione fiscale;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- Delibera di consiglio n. 12 del 28/3/2019
- Delibera di consiglio n. 18 del 10/4/2019
- Delibera di giunta n. 19 del 21/02/2019 riaccertamento ordinario dei residui
- Delibera di giunta n. 22 del 7/03/2019 ratificata dal consiglio in data 28/3/2019

La Giunta ha approvato i seguenti prelievi dal fondo di riserva:

- Delibera di giunta n. 1 del 10/1/2019
- Delibera di giunta n. 16 del 7/2/2019
- Delibera di giunta n. 35 del 4/4/2019
- Delibera di giunta n. 42 del 23/4/2019
- Delibera di giunta n. 57 del 10/6/2019
- Delibera di giunta n. 61 del 24/6/2019
- Delibera di giunta n. 67 del 15/7/2019

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 10/04/2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 4.220.625,05 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	768.051,16
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	
Altri accantonamenti	12.079,28
Totale parte accantonata (B)	780.130,44
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.252,80
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	86.913,44
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	430.368,16
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	521.534,40
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.615.143,19
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.303.817,02
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la

quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha come obiettivo:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Riepilogando ai sensi dell'art. 193 del Tuel, comma 3, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018. A decorrere dall'esercizio in corso torna utilizzabile la leva tributaria per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottare gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 11075 in data 25 giugno 2019 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.
- Verificare gli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione e segnalare possibili squilibri economici;
- Verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Tenuto conto che i responsabili di servizio non hanno segnalato, per quanto di rispettiva competenza:

- la presenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- la presenza di debiti fuori bilancio;
- la carenza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 19 del 21/02/2019) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 1.129.976,84	Titolo I	€. 1.044.072,44
Titolo II	€. 4.605,63	Titolo II	€. 192.167,16
Titolo III	€. 228.843,79	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 98.073,21	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 424,58	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 86.913,44	Titolo VII	€. 48.948,03
Titolo VII	€. 0,00		
Titolo IX	€. 5.479,25		
TOTALE	€. 1.554.316,74	TOTALE	€. 1.285.187,63

Alla data del 30/6/2019 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 479.861,09 (30,87%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 813.586,35 (63,30%).

mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

Residui attivi insussistenti

Descrizione	Acc. n.	Cap.	Importo	Motivazione

			TOTALE	

Residui passivi insussistenti

Descrizione	Imp. n.	Cap.	Importo	Motivazione
-----			€.	
			€.	
TOTALE				

Residui attivi sopravvenienti

Descrizione	Acc. n.	Cap.	Importo	Motivazione
Rimborso indennità di risultato segretario comunale in convenzione	D5.4 0002/2017	2419-20	€ 366,91	Maggiore entrata
Rimborsi personale in comando	D5.6 0001/2018	2421-10	€ 305,24	Maggiore entrata
TOTALE			€ 672,15	

con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€. 0,00
Minori residui passivi	+	€. 0,00
Maggiori residui attivi	+	€ 672,15
TOTALE	+	€. 672,15

dalla quale emerge una situazione di equilibrio.

I residui attivi riaccertati alla data del 30/06/2019 ammontano a € 1.075.177,80 e presentano la seguente anzianità:

Titolo	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013 e prec.	Totale
Titolo I	€ 320.424,94	€ 245.564,64	€ 313.614,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 879.604,36
Titolo II	€ 4.305,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.305,63
Titolo III	€ 3.357,52	€ 321,06	€ 20,02	€ 16,98	€ 32,72	€ 0,00	€ 3.748,30
Titolo IV	€ 80.343,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.729,73	€ 98.073,21
Titolo V	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 424,58	€ 424,58
Titolo VI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.913,44	€ 86.913,44
Titolo VII	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IX	€ 192,00	€ 21,69	€ 0,00	€ 229,01	€ 0,00	€ 1.665,58	€ 2.108,28
TOTALE	€ 408.623,57	€ 245.907,39	€ 313.634,80	€ 245,99	€ 32,72	€ 106.733,33	€ 1.075.177,80

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato;

Dall'esame della gestione di competenza si rileva:

a) Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si ritiene ragionevole confermare le attuali previsioni di entrata in quanto con i dati attualmente a disposizione non emergono problematiche particolari adeguando però gli stanziamenti delle seguenti entrate:

- trasferimenti del fondo di solidarietà comunale anno 2019 maggiore entrata di euro 36.500,00 e altri trasferimenti minore entrata di euro 22.000,00
- contributo Regionale abbattimento barriere architettoniche maggiori entrate di euro 6.100,00
- violazioni regolamenti comunali maggiore entrata di euro 20.000,00
- dividendi maggiore entrata di euro 3.400,00
- introiti e rimborsi diversi minore entrata di euro 10.000,00
- rimborso somme anticipate per utenze varie maggiore entrate di euro 46.000,00
- rimborso compensi ISTAT maggiore entrata di euro 1.500,00
- rimborso oneri retributivi maggiore entrata di euro 8.000,00
- rimborsi IVA servizi maggiore entrata di euro 10.000,00

e delle seguenti maggiori spese:

- spese di personale per euro 12.380,00
- manutenzione fabbricati e impianti euro 10.000,00
- manutenzione e riparazione veicoli e macchine operatrici euro 4.000,00
- consulenze e incarichi professionali euro 6.000,00
- trasferimenti correnti a famiglie euro 6.100,00
- gestione aree naturalistiche euro 4.000,00
- lavoro interinale euro 8.800,00
- Irap euro 1.600,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità euro 5.650,00
- fondo di riserva euro 40.970,00

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Il contributo compensativo IMU-TASI è un fondo istituito a partire dal 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, per ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all'introduzione della Tasi in sostituzione dell'Imu. Si tratta di quei comuni le cui previgenti aliquote Tasi non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito Imu sull'abitazione principale. La legge di bilancio per il 2019 (L. 145 del 30/12/2018) ha previsto all'art. 1, commi 892-895, l'importo di 190 milioni di euro a ristoro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 compresi. L'art. 11-bis del d.l. 135 del 14/12/2018, (c.d. 'Decreto semplificazione'), introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 11/02/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/02/2019 ha aggiunto il comma 895-bis che

integra detto stanziamento, per il solo 2019, con ulteriori 110 milioni. Solo per quest'anno si perviene, pertanto, al medesimo stanziamento previsto per il 2018, pari a complessivi 300 milioni di euro. Per i 190 milioni originariamente previsti dal comma 892 permane il vincolo di destinazione per il finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade e delle scuole e altre strutture di proprietà comunale. Le spese finanziate con dette risorse devono essere liquidate o liquidabili per le suddette finalità, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Con l'abrogazione del comma 895 della legge di bilancio, previsto dal comma 16 dell'art. 11-bis, scompare l'obbligo di monitoraggio delle relative spese che doveva essere effettuato da parte dei comuni beneficiari attraverso il sistema BDAP-MOP, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».

Nel bilancio di previsione:

- è adeguata l'entrata del Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 823.500,00, corrispondente a quello reso noto attualmente sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione
- non è stato applicato l'avanzo di amministrazione libero alle spese correnti ma solo alla realizzazione degli investimenti.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva iniziale di €. 59.334,00, ad oggi parzialmente utilizzato ed integrato, e con una disponibilità residua di euro 16.990,00 integrato a euro 57.960,00 ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

Sono richieste ulteriori assegnazioni per la realizzazione di spese di investimento per euro 238.125,00 ed in particolare:

• ristrutturazione/manutenzione sede municipale	euro	8.000,00
• ristrutturazione immobile Piazza della Pace n. 1	euro	5.000,00
• manutenzione straordinaria magazzino comunale	euro	10.000,00
• acquisto arredi e attrezzatura per uffici comunali	euro	2.000,00
• lavori di recupero Palazzo Rosso	euro	10.000,00
• manutenzione straordinaria palestre comunali	euro	7.000,00
• manutenzione straordinaria viabilità	euro	131.625,00
• manutenzione straordinaria impianto illuminazione pubblica	euro	25.000,00
• PUT adeguamento viabilità	euro	5.000,00
• manutenzione e tutela del verde	euro	20.000,00
• redazione PUT (progettazione viabilità)	euro	14.500,00

Si confermano le previsioni di entrate per:

- oneri urbanizzazione primaria (monetizzazione parcheggi)
- contributo di costruzione e oneri aggiuntivi

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2018, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30/06/2019 ammonta a €. 4.479.616,55 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2019	€.	4.875.932,02
Pagamenti	€	3.616.483,33
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	126.419,17
Reversali riscosse	€	2.192.122,85
Riscossioni da regolarizzare con reverse	€	1.154.464,18
Fondo cassa al 30/06/2019	€	4.479.616,55
di cui:		
<i>Fondi vincolati</i>	€	90.281,50
<i>Fondi non vincolati</i>	€	4.389.335,05

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 300.000,00, ad oggi parzialmente utilizzato ed integrato con una disponibilità residua di euro 47.259,77 ritenuta sufficiente per far fronte alle necessità impreviste.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 768.051,16, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Importo residui al 1/1/2019	Metodo scelto	% di acca.to secondo i principi	Importo FCDE secondo i principi	% di acc.to effetti va	Importo accantonato a FCDE
Ici recupero evasione fiscale	155-10	€ 2.523,80	Media semplice	71%	€ 1.791,90	71%	€ 1.791,90
Imu – recupero evasione	157-20	€ 625.347,31	Media	89%	€ 556.559,11	89%	€ 556.559,11

fiscale			semplice				
Imposta comunale unica – TASI riscossa a seguito dell'attività di verifica e riscossione	158-20	€ 86.989,56	Media semplice	84%	€ 73.071,23	84%	€ 73.071,23
Imposta di pubblicità recupero evasione fiscale	160-20	€ 101,34	Media semplice	61%	€ 61,82	61%	€ 61,82
Recupero evasione fiscale	180-10	€ 0,00	Media semplice	92%	€ 0,00	92%	€ 0,00
Tarsu-Tari- Tares	280-10/20 290-10/20 291-10/20 292-10/20	€ 234.709,37	Media semplice	58%	€ 136.131,43	58%	€ 136.131,43
Proventi illuminazione votiva	1480-10	€ 43.567,09	Media semplice	1%	€ 435,67	1%	€ 435,67
Rette trasporto scolastico	1482-60	€ 0,00	Media semplice	64%	€ 0,00	64%	€ 0,00
Rette asilo nido	1483-10	€ 0,00	Media semplice	40%	€ 0,00	40%	€ 0,00
Refezione scolastica	1484-10	€ 0,00	Media semplice	64%	€ 0,00	64%	€ 0,00
Ruoli servizi a domanda individuale	1486-10	€ 0,00	Media semplice	98%	€ 0,00	98%	€ 0,00
Proventi servizi trasporto ai presidi e al centro diurno	1511-10	€ 0,00	Media semplice	51%	€ 0,00	51%	€ 0,00
Proventi servizio pre-post scuola	1516-10	€ 0,00	Media semplice	64%	€ 0,00	64%	€ 0,00
Contributo genitori laboratori didattici e assistenza al pasto	1520-10	€ 0,00	Media semplice	56%	€ 0,00	56%	€ 0,00
Rette campo solare	1522-10	€ 0,00	Media semplice	69%	€ 0,00	69%	€ 0,00
Fitti fabbricati comunali	1610-10	€ 0,00	Media semplice	70%	€ 0,00	70%	€ 0,00
		€ 993.238,47			€ 768.051,16		€ 768.051,16

Importo totale accantonato a FCDE nel risultato di amministrazione al 31/12/2018

768.051,16

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2018, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

Si rileva un andamento delle riscossioni dei residui attivi nel corso del 1° semestre 2019 pari a euro 250.273,71 (pari al 25,20%) ma prudentemente si rinvia all'approvazione del rendiconto un eventuale svincolo del FCDE accantonato nell'avanzo d'amministrazione.

II FCDE accantonato nel bilancio di previsione

La legge di bilancio 2019 cambia i criteri per l'accantonamento in conto competenza al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). La percentuale di accantonamento per l'anno 2019 rimane al 85% originario.

Viene prevista la possibilità di procedere a un abbattimento del fondo crediti di dubbia esigibilità, per il 2019, iscrivendo un importo corrispondente all'80% di quanto inizialmente riportato.

Condizione necessaria affinché si possa usufruire di questa agevolazione è l'aver operato correttamente la pubblicazione sul proprio sito internet degli indicatori dei tempi medi di pagamento e il debito commerciale residuo per gli esercizi 2017 e 2018, l'aver provveduto, prima dell'avvento del SIOPE+ a trasmettere correttamente alla piattaforma il pagamento delle fatture commerciali.

Soddisfatti questi requisiti obbligatori si dovrà verificare la tempestività dei pagamenti, la percentuale di pagamento dei debiti commerciali e la composizione del debito residuale o il suo abbattimento rispetto alla consistenza al 31 dicembre 2018.

L'Ente non si è avvalso di tale facoltà.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 237.800,00 così determinato:

Descrizione entrata	Rif. al bilancio NO	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi	% di riduzione al (max 70%)	Importo accantonato a FCDE	Importo FCDE
ICI (riscossa a seguito di attività di verifica e controllo)	155-10	1.000,00	A	60,63%	€ 606,29	85%	€ 515,35	€ 550,00
IMU (riscossa a seguito dell'attività di verifica)	157-20	250.000,00	A	60,63%	€ 151.573,67	85%	€ 128.837,62	€ 128.900,00
TASI (riscossa a seguito dell'attività di verifica)	158-20	30.000,00	A	60,63%	€ 18.188,84	85%	€ 15.460,51	€ 15.500,00
Imposta comunale sulla pubblicità riscossa a seguito dell'attività di verifica	160-20	10.000,00	A	60,63%	€ 6.062,95	85%	€ 5.153,50	€ 5.200,00
IUC TARI	290-20	0,00	A	60,63%	0,00	85%	€ 0,00	€ 0,00
IUC TARI	291-10	1.700.000,00	A	5,32%	€ 90.414,75	85%	€ 76.852,53	€ 76.900,00
IUC TARI (riscossa a seguito dell'attività di verifica)	291-20	20.000,00	A	60,63%	€ 12.125,89	85%	€ 10.307,01	€ 10.350,00
Lampade votive	1480-10	50.000,00	A	0,79%	€ 395,50	85%	€ 336,17	€ 350,00
Fitti attivi	1610-10	45.500,00	B	0,06%	€ 26,99	85%	€ 22,94	€ 50,00

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione

237.485,64

237.800,00

A rapporto totale accertato e incassato

B media semplice

C ponderazione delle medie

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

Descrizione entrata	Rif. al bilancio NO	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Stanziamen-to aggiornato (S)	Accertato (A)	Incassato (I)	% di accantonamento su maggiore tra S e A	% di riduzione al (max 70%)	Importo aggiornato FCDE
ICI (riscossa a seguito di attività di verifica e controllo)	155-10	A	60,63%	1.000,00	993,23	993,23	60,63%	85%	515,35
IMU (riscossa a seguito dell'attività di verifica)	157-20	A	60,63%	250.000,00	15.840,53	15.840,53	60,63%	85%	128.837,62
TASI (riscossa a seguito dell'attività di verifica)	158-20	A	60,63%	30.000,00	1.976,00	1.976,00	60,63%	85%	15.460,51
Imposta comunale sulla pubblicità riscossa a seguito dell'attività di verifica	160-20	A	60,63%	10.000,00	0,00	0,00	60,63%	85%	5.153,50
IUC TARI	290-20	A	60,63%	1.000,00	0,00	0,00	60,63%	85%	515,35
IUC TARI	291-10	A	5,32%	1.820.000,00	60.229,29	60.229,29	5,32%	85%	82.300,40
IUC TARI (riscossa a seguito dell'attività di verifica)	291-20	A	60,63%	20.000,00	934,00	934,00	60,63%	85%	10.307,01
Lampade votive	1480-10	A	0,79	50.000,00	0,00	0,00	0,79%	85%	336,17
Fitti attivi	1610-10	B	0,06	45.500,00	22.400,00	19.280,00	0,06%	85%	22,94
Importo totale FCDE assestamento di bilancio									€ 243.448,85
Importo stanziato nel bilancio di previsione									€ 237.800,00
Differenza da accantonare									5.648,85

Si da atto che è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019 della differenza di euro 5.648,85.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno non hanno segnalato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

4.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio),)

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo 1, le disposizioni sopra richiamate decorrono a partire dall'esercizio 2021. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400)

ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione. Il comma 903, della legge n. 145 del 2018, introduce una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

Si evidenzia comunque la necessità di procedere con un costante monitoraggio al fine di garantire l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

5.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018 pari a €. 4.220.625,05 è stato applicato al bilancio di previsione per €. 1.603.259,28 come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	780.130,44	0,00	780.130,44
Vincolati	521.534,40	12.079,28	509.455,12
Destinati	1.615.143,19	1.613.180,00	1.963,19
Liberi	1.303.817,02	216.125,00	1.087.692,02
TOTALE	4.220.625,05	1.841.384,28	2.379.240,77

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si accerta il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

Si da atto inoltre:

- che la gestione dei residui non evidenzia criticità e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione è adeguato;

- il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 garantendo un fondo di cassa finale positivo
- dalla verifica degli organismi partecipati non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente.

E' evidente che, si rilevano informazioni non definitive relative agli incassi tributari del primo semestre ed è quindi necessario procedere ad un costante monitoraggio delle entrate e delle spese attualmente previste in bilancio al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto alle attuali previsioni.

Bentivoglio, lì 16 luglio 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Poli Laura)

.....